Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 348

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 dicembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 348 DEL 19 DICEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1968 » sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1974 » sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1972 » sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Armour Medicamenta, società per azioni (già Istituto Medicamenta, S.p.a.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1981. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1981. — **Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1981. — **Hotel Olimpic, società per azioni, in Sestola:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1984 » sorteggiate il 27 novembre 1981. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 7 dicembre 1981. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1996 » sorteggiate il 16 novembre 1981. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1962-1987 » sorteggiate il 16 novembre 1981. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1981. — **Metal Minuterie G. B. Manzoni, società per azioni, in Vercurago:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1981. — **Nord ricambi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1981. — **Trasporti Pietra, società per azioni, in Dalmine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1981. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1981. — **Fedelcementi, società per azioni, in Galatina:** Estrazione di obbligazioni. — **Zannoni, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1981. — **Conter control center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 15,50 % - 1979 » sorteggiate il 4 dicembre 1981. — **Conter control center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 14 % - 1976 » sorteggiate il 2 dicembre 1981. — **Conter control center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 16 % - 1978 » sorteggiate il 2 dicembre 1981. — **N.E.L.S.A. - Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 7 % - 1970 » sorteggiate il 2 dicembre 1981. — **S.I.ME.R. - Società industrie meccaniche roveretane, società per azioni, in Rovereto (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1981. — **Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1981. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1981. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1981. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1986 » sorteggiate il 26 novembre 1981. — **Cantine Volpi, società per azioni, in Tortona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1981. — **ARLEM, società per azioni, in Olginate (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1981. — **I.C.B. 1945, società per azioni (già Industria chimica biologica S.p.a.), in Genova:** Obbligazioni « 8 % - 1972-1991 » sorteggiate il 7 dicembre 1981. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Serie C » sorteggiate il 25 novembre 1981. — **Berflex, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1981. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1981.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1981, n. 743.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;

e) per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;

f) per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunità colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purché egli non ne abbia tratto profitto proprio;

g) per i reati previsti dall'articolo 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura);

per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a sé o ad altri, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) — e dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche;

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863;

d) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

e) al delitto previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 1 della presente legge, aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 2, del codice penale, quando l'aggravante riguarda reati finanziari, valutari o delitti contro la pubblica amministrazione.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

Art. 3.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

Art. 5.

Rinunciabilità dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

Indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 — aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625 — 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, lettere *b*) e *c*), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

L'indulto è raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 7.

Esclusioni soggettive dall'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 8.

Esclusioni oggettive dall'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorra la circostanza di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

270 (associazioni sovversive);

270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

289-*bis*, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

306 (banda armata);

314 (peculato);

315 (malversazione a danno di privati);

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale;

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1 del decreto-legge 4 marz 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto articolo 1;

c) per i reati finanziari;

d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;

e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a questo ultimo.

Art. 9.

Indulto per le pene accessorie

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 10.

Revoca dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Art. 12.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. **744**.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto 18 dicembre 1981, n. 743;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1981;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Amnistia

E' concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;

e) per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;

f) per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunità colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purché egli non ne abbia tratto profitto proprio;

g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

L'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sè o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a sè o ad altri, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'art. 41, primo comma, lettera *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) — e dall'art. 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti una area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonchè da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche;

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonchè dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863;

d) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

e) al delitto previsto dalla lettera *d*) dell'art. 1 del presente decreto, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, del codice penale, quando l'aggravante riguarda reati finanziari, valutari o delitti contro la pubblica amministrazione.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave sono

estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

Art. 3.
Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'art. 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.
Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal precedente primo comma.

Art. 5.
Rinunciabilità all'amnistia

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.
Indulto

E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 — aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 — 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, lettere *b*) e *c*), del presente decreto, e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

L'indulto è raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 7.

Esclusioni soggettive dall'indulto

L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 8.

Esclusioni oggettive dall'indulto

Salvo che ricorra la circostanza di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

270 (associazioni sovversive);

270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

289-*bis*, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

306 (banda armata);

314 (peculato);

315 (malversazione a danno di privati);

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione) se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale;

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto art. 1;

c) per i reati finanziari;

d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;

e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Art. 9.

Indulto per le pene accessorie

E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 10.

Revoca dell'indulto

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1981.

Modalità di applicazione delle disposizioni per l'acquisto dei contrassegni di Stato da parte degli importatori dai Paesi C.E.E. di bevande alcoliche, previsto dall'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente l'acquisto, da parte degli importatori dai Paesi C.E.E. di bevande alcoliche, dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della nazionalizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte importatrici dai Paesi C.E.E. di bevande alcoliche prodotte nei suddetti Paesi in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, intendono acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima dell'importazione, devono presentare alla circoscrizione doganale competente apposita richiesta.

La domanda, redatta su carta legale, deve indicare:

1) il nominativo della ditta importatrice, la sua sede, il numero della licenza fiscale d'esercizio e chi la rappresenta legalmente;

2) il Paese C.E.E. dal quale si intende importare il prodotto;

3) la qualità e quantità del prodotto e il tipo di confezionamento;

4) il numero dei contrassegni di Stato da acquistare distinti per qualità e taglia;

5) la dogana compresa nell'ambito della circoscrizione doganale attraverso la quale si vuole effettuare l'importazione della merce;

6) l'importo della cauzione prestata e gli estremi dell'atto;

7) il periodo di tempo entro il quale presumibilmente verrà effettuata l'operazione di importazione (non superiore a sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni).

Unitamente alla richiesta dovrà essere presentato l'atto di garanzia previsto dal secondo comma del predetto art. 5.

Art. 2.

La cauzione, il cui importo va determinato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della citata legge 11 maggio 1981, n. 213, dovrà essere prestata nei modi stabiliti dalle norme vigenti in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti, senza possibilità di esonero.

Nell'atto di garanzia dovrà risultare apposita clausola per il caso di incameramento della cauzione previsto dal quarto comma del predetto art. 5.

Art. 3.

La circoscrizione doganale, controllata la regolarità della richiesta ed accertata la congruità della garanzia offerta in relazione alla qualità e alla quantità dei contrassegni nonché la corrispondenza dell'atto con quanto stabilito dal precedente art. 2 circa le modalità di prestazione della cauzione, procede alla consegna dei contrassegni, previo pagamento del relativo prezzo, secondo la procedura stabilita dalle vigenti norme per la vendita dei contrassegni di Stato, redigendo apposito verbale.

Art. 4.

La ditta importatrice dovrà presentare, nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni, alla dogana indicata nella domanda, la merce per l'importazione.

Trascorso il predetto termine di sei mesi senza che si sia verificata in tutto o in parte l'importazione della merce e l'importatore non abbia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati, per i quali non compete alcun rimborso di prezzo, la circoscrizione doganale provvederà, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, per l'incameramento definitivo della cauzione relativa.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre disposizioni amministrative vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(7259)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 dicembre 1981.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Pisa e Pontedera nella Banca popolare di Novara.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 27 novembre 1981, con la quale la Banca popolare di Pisa e Pontedera, società cooperativa a r.l. con sede sociale e centrale in Pisa e la Banca popolare di Novara, società cooperativa a r.l. con sede sociale e centrale in Novara, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Novara della Banca popolare di Pisa e Pontedera;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Pisa e Pontedera nella Banca popolare di Novara, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(7252)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1981.

Elevazione dal 6 al 10 per cento del limite massimo delle disponibilità che le province, i comuni e relative aziende possono detenere presso le aziende di credito per il mese di dicembre 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1981;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1981;

Decreta:

Nel mese di dicembre 1981 e solo per detto mese, il limite massimo delle disponibilità che le province, i comuni e relative aziende, possono detenere presso le aziende di credito viene eccezionalmente elevato dal 6 al 10 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1981
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 124

(7238)

DECRETO 23 novembre 1981.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito redimibile 12 % - 1980, denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1980, concernente l'emissione del prestito redimibile 12%-1980, denominato « Prestito redimibile per indennizzi ed integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti allo estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri »;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei certificati nominativi del suddetto prestito;

Decreta:

Art. 1.

I certificati nominativi del prestito redimibile 12%-1980, meglio indicato nelle premesse, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da fasce orizzontali di losanghe a linee ondulate in scuro, che racchiudono le lettere « D.P. » in chiaro.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di ventitre tagliandi di ricevuta semestrale, da quello n. 1, di scadenza 1° gen-

naio 1981, a quello n. 23, di scadenza 1° gennaio 1992, disposti a destra del corpo del titolo su tre colonne numerate. dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 23. La prima colonna, all'esterno, comprende sette tagliandi, da quello n. 1, di scadenza 1° gennaio 1981, a quello n. 7, di scadenza 1° gennaio 1984.

Le altre due colonne, poste all'interno verso il corpo del titolo, comprendono otto tagliandi ciascuna e precisamente: la seconda colonna comprende i tagliandi da quello n. 8, di scadenza 1° luglio 1984, a quello n. 15, di scadenza 1° gennaio 1988; la terza colonna, unita al corpo del titolo, comprende i tagliandi da quello n. 16, di scadenza 1° luglio 1988, a quello n. 23, di scadenza 1° gennaio 1992.

Il prospetto del certificato è limitato da una cornice rettangolare, a motivi di volute e foglie stilizzate, rientrate, nel lato superiore ed in quello inferiore per quasi tutta la lunghezza e per metà dello spessore.

Sul lato superiore, all'esterno ed al centro, è posto un disegno ornamentale a motivi di foglie stilizzate.

Dentro la cornice è stampato un fondino a motivi geometrici intrecciati finissimi.

Sul fondino, in alto, sono stampate, a sinistra, le diciture: « CERTIFICATO - N. . . . . », « CAPITALE NOMINALE - L. . . . . » e a destra, in posizione simmetrica alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO - L. . . . . . », « INTERESSE SEMESTRALE - L. . . . » tutte seguite da spazi a linee orizzontali finissime per riportarvi le relative indicazioni.

Più in basso, nello spazio esistente tra le suddette diciture, si stende un disegno ornamentale con la parte concava rivolta verso il basso.

Seguono le leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980 PRESTITO REDIMIBILE PER INDENNIZZI ED INTEGRAZIONI SULL'INDENNIZZO DEI BENI ITALIANI - PERDUTI ALL'ESTERO PER EFFETTO DEL TRATTATO DI PACE O DI ACCORDI CONNESSI - CON IL DETTO TRATTATO O DI CONFISCHE ED ESPROPRIAZIONI IN PAESI STRANIERI - LEGGE 26 GENNAIO 1980, N. 16 E D.M. 24 MAGGIO 1980 - SERIE - CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue spazio a linee orizzontali finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali finissime) - CON GODIMENTO DAL (segue una linea punteggiata) A FAVORE DI - (seguono alcuni righi punteggiati).

— AMMORTAMENTO, CON RIMBORSO ALLA PARI, IN QUINDICI ANNUALITÀ A DECORRERE - DAL 1° GENNAIO 1984 - ROMA (segue una linea punteggiata per l'indicazione della data) - IL DIRETTORE GENERALE (al centro) - V. PER LA CORTE DEI CONTI (a sinistra).

— IL PRIMO DIRIGENTE (a destra) - POSIZIONE N. (segue una linea punteggiata) (4ª SERIE) ».

In alto a destra, in uno spazio circolare bianco alla altezza della leggenda « SERIE », è impresso il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda: « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Art. 4.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici che si ripetono. Sul fondino, identico a quello del prospetto, è stampata, in alto, la leggenda: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI - DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Sotto la suddetta leggenda, al centro, è riportata la seguente dicitura: « I TITOLI CESSANO DI FRUTTARE INTERESSI DALLA DATA DI RIMBORSABILITÀ; - L'IMPORTO DEI TAGLIANDI SEMESTRALI DI SCADENZA SUCCESSIVA ALLA - PREDETTA DATA, EVENTUALMENTE RISCOSSI O COMUNQUE NON UNITI AI - TITOLI, SARÀ DETRATTO DAL CAPITALE NOMINALE ALL'ATTO DEL RIMBORSO. - I BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI, CON L'ELENCO DELLE SERIE SORTEGGIATE - AI FINI DEL RIMBORSO, ALLA PARI, DEL CAPITALE NOMINALE DEI TITOLI, - POTRANNO ESSERE CONSULTATI GRATUITAMENTE DAL PUBBLICO PRESSO - LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO E LE SEZIONI DI TESORERIA - PROVINCIALE DELLO STATO ».

Sotto la cornicetta, in calce, sono stampate le diciture riguardanti la quantità e le scadenze dei tagliandi di ricevuta annessi al certificato, nonché le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 5.

Il prospetto di ciascuno dei tagliandi annessi al certificato nominativo di piena proprietà è limitato da una cornicetta rettangolare, a motivi simili a quelli della cornicetta del rovescio del titolo, la quale racchiude un fondino, identico a quello del corpo del titolo, interrotto agli angoli superiori da due spazi quadrati in bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo del tagliando, nonché, verso l'alto, a destra, da uno spazio circolare bianco riservato alla impressione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Sul fondino sono stampate le diciture « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980 LEGGE 26 GENNAIO 1980, N. 16 E D.M. 24 MAGGIO 1980 », nonché le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alla serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene. Seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente ed una leggenda specificante che il tagliando deve essere staccato dallo ufficio pagatore.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuno dei tagliandi di cui al precedente articolo presenta un motivo ornamentale che racchiude uno spazio in bianco nel quale è impresso il numero progressivo.

Sopra e sotto il suddetto motivo ornamentale è riportata la leggenda « PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980 ».

Art. 7.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine sono costituiti dal corpo del titolo e da un foglio di compartimenti riservati alla apposizione del bollo a calendario comprovante il pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del titolo è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° GENNAIO E DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE - DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO » seguita da uno spazio punteggiato su cui, all'atto del rilascio, verrà indicata la condizione o il termine cui è subordinato il pagamento degli interessi.

Il rovescio del corpo del titolo è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione in calce, riguardante il foglio dei tagliandi di ricevuta.

Il foglio dei compartimenti è limitato da una cornicetta rettangolare, simile a quella del rovescio del corpo del titolo, interrotta in alto, al centro, da un rettangolo per l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Dentro la cornicetta, su fondino identico a quello del corpo del titolo, sono stampati ventitre compartimenti con l'indicazione, iniziando dall'alto, a sinistra, delle scadenze semestrali da quella al 1° gennaio 1981 a quella al 1° gennaio 1992. Il ventiquattresimo compartimento, in basso a destra, è privo di leggende.

Esternamente alle cornicette, in alto, sono indicate le modalità di pagamento degli interessi.

Il rovescio del foglio dei compartimenti è lasciato in bianco.

Art. 8.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo, simile a quello del certificato nominativo di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto quella « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° GENNAIO E DAL 1° LUGLIO - DI OGNI ANNO (segue un breve tratto punteggiato per l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. » sotto quella concernente l'ammortamento e prima dello spazio destinato alla data di rilascio.

Il rovescio del titolo è identico a quello del certificato nominativo di piena proprietà, con l'omissione, tuttavia, delle leggende relative alla data dalla quale i titoli cessano di fruttare interessi ed al foglio di ricevute.

Art. 9.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali con, ovvero, senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

a) nel prospetto del corpo del titolo la dicitura « CERTIFICATO D'USUFRUTTO » sostituisce quella « CERTIFICATO NOMINATIVO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A » (seguito da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « LE RATE SEMESTRALI DI INTERESSI SONO PAGABILI DAL 1° GENNAIO E DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, CONTRO - QUIETANZA DELL'ESIBITORE, CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. »;

b) nel rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D) DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343» ma presenta al centro la seguente unica leggenda:

« IL PAGAMENTO DELLE RATE DI INTERESSE VIENE ESEGUITO CONTRO QUIETANZA - DELL'ESIBITORE SUGLI APPOSITI TAGLIANDI - CON (OVVERO SENZA) PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI - ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. »;

c) sul prospetto di ciascun tagliando, sopra la leggenda « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE » è aggiunta l'altra « PAGABILE » CON (OVVERO SENZA) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ».

Conseguentemente la dicitura « IL RICEVENTE » è spostata verso destra.

Le parole con, ovvero senza, sono stampate in grassetto.

Art. 10.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI... » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A... »;

b) sul rovescio del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D) DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 11.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 12.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1981
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 2

(Omissis).

(7186)

DECRETO 16 dicembre 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, con possibilità di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° gennaio 1982 al portatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di 24 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di 24 mesi, con godimento 1° gennaio 1982, ad un prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1982, è pari al 10 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e di novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1982 e l'ultima il 1° gennaio 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia saranno regolati con apposita convenzione con la quale potrà essere stabilito che la Banca d'Italia: assuma l'intera emissione salvo restituire, al termine delle operazioni di

collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; sia facoltizzata ad avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché ad accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982 al portatore, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei buoni versati ed il prezzo di emissione dei certificati di credito.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, alla Banca d'Italia sarà riconosciuta, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,15 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

La Banca d'Italia il 6 gennaio 1982 provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di tesoreria di Roma il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 e con bonifico di cinque giorni d'interesse.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde grigio;

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1982 al 1984, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1984, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1981
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 217

(7259)

DECRETO 16 dicembre 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, con possibilità di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° gennaio 1982 al portatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso la emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° gennaio 1982, ad un prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1982, è pari al 10 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e di novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuto sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1982 e l'ultima il 1° gennaio 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia saranno regolati con apposita convenzione con la quale potrà essere stabilito che la Banca d'Italia: assuma l'intera emissione salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; sia facoltizzata ad avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché ad accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982 al portatore, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei buoni versati ed il prezzo di emissione dei certificati di credito.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, alla Banca d'Italia sarà riconosciuta, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,15 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

La Banca d'Italia il 6 gennaio 1982 provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di tesoreria di Roma il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 e con bonifico di cinque giorni d'interesse.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1982 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1981
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 218

(7251)

DECRETO 17 dicembre 1981.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981, con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il giorno 30 dicembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e della Banca d'Italia.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

I buoni verrano emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 15 maggio 1981 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1981
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 219

(7253)

DECRETO 17 dicembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981, con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1981
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 220

(7254)

DECRETO 17 dicembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre 1981, con il quale è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua »;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 dicembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1981
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 221

(7255)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 settembre 1981.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 717.579.425, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (secondo programma, anno 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto, in particolare, l'art. 53 della predetta legge 30 aprile 1980, n. 149, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione del 22 luglio 1977, con il quale è stato approvato il piano di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Abruzzo la somma di lire 331.221.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 10810 del 23 luglio 1981, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 717.579.425 relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la predetta richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili relativi al 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 717.579.425 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 39

(7219)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434. — Data: 27 luglio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Flagiello Pasquale nato a S. Antimo il 4 maggio 1918. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 460.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6949)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 12 novembre 1981

Norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio della C.E.E. dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica;

Considerato che la leucosi bovina enzootica è presente e tende a diffondersi in alcune zone del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare speciali misure di polizia veterinaria nei riguardi di detta malattia;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi della presente ordinanza un allevamento bovino è considerato:

1) infetto di leucosi bovina enzootica quando su uno o più bovini facenti parte dell'allevamento o che abbiano avuto un contatto contagioso con l'allevamento stesso sono stati accertati agli esami clinico o anatomopatologico e istologico casi di linfosarcoma e, inoltre, sono presenti animali sottoposti con esito positivo all'esame sierologico per tale malattia;

2) sospetto di leucosi bovina enzootica quando su uno o più bovini sono stati accertati agli esami clinico o anatomopatologico e istologico casi di linfosarcoma, oppure quando ha avuto un contatto contagioso con un bovino riconosciuto infetto di leucosi bovina ezootica sulla base degli esami clinico o anatomopatologico, istologico e sierologico.

Art. 2.

All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria viene aggiunta la leucosi bovina enzootica.

Art. 3.

Sono soggetti all'obbligo della denuncia i casi di tumori riscontrati negli organi e nel sistema linfatico all'esame clinico o all'esame anatomo patologico.

Per convalidare la diagnosi di leucosi bovina enzootica deve essere effettuato l'esame istologico; ove risulti che si tratta di linfosarcoma, deve essere eseguito anche l'esame sierologico, con le modalità previste nei successivi articoli 6 e 7.

Art. 4.

L'esame sierologico per la leucosi bovina enzootica è obbligatorio per i tori destinati alla monta pubblica e privata, esclusi quelli allevati allo stato brado. Detto esame deve essere effettuato all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

I tori nei quali l'esito del predetto esame è risultato positivo sono esclusi dalla monta.

Art. 5.

I veterinari preposti alla vigilanza e alla ispezione delle carni presso i macelli ed i locali di macellazione pubblici e privati nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato, devono:

1) svolgere indagini per conoscere il comune e la località in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale, nonchè il nome e cognome del proprietario di tale allevamento;

2) inviare idonei campioni di materiale patologico al laboratorio per l'esame istologico;

3) se l'esame istologico è positivo per linfosarcoma, denunciare il caso accertato al sindaco del comune in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale.

Se il bovino proviene dall'estero, il caso deve essere segnalato al veterinario provinciale o all'autorità sanitaria cui sono state trasferite le attribuzioni del veterinario provinciale.

Art. 6.

Nei casi di denuncia di leucosi bovina enzootica il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario preposto al servizio di polizia veterinaria per gli esami clinico e sierologico su tutti i capi di età superiore a sei mesi dell'allevamento sospetto.

Il prelievo dei campioni di sangue deve essere fatto con un ago sterile per ogni animale.

In conformità dell'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria, il sindaco dispone, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a) numerazione dei bovini esistenti nel ricovero o nel luogo infetto e identificazione dei medesimi con idoneo contrassegno, ove ne siano privi;

b) isolamento degli animali infetti e sospetti dai sani;

c) seguestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto;

d) disinfezione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dagli animali infetti o sospetti;

e) divieto di monta delle bovine degli allevamenti infetti o sospetti con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta;

f) obbligo di eliminare il colostro delle bovine infette o di risanarlo, con idoneo trattamento, prima di somministrarlo ai vitelli;

g) obbligo di bollire il latte delle bovine infette destinato all'alimentazione dei vitelli;

h) marcatura degli animali infetti, nella parte mediana del margine inferiore dell'orecchio destro, con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, inserito in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

I bovini appartenenti ad allevamenti infetti o sospetti di leucosi possono essere allontanati dall'allevamento, previa autorizzazione del sindaco ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria, solo per essere avviati direttamente al macello.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma e previo parere favorevole del veterinario provinciale o della autorità sanitaria cui siano state trasferite le attribuzioni del veterinario provinciale, il sindaco può autorizzare il trasferimento degli animali stessi, mantenendo il sequestro, in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria.

Il sindaco dispone che i provvedimenti su indicati siano estesi agli allevamenti che, a seguito dell'inchiesta epizoologica effettuata dal veterinario preposto al servizio di polizia veterinaria, risultano sospetti, ai sensi dell'art. 1. Se tali allevamenti sono situati in altri comuni, il sindaco ne informa subito le autorità comunali interessate.

Art. 7.

L'esame sierologico previsto dalla presente ordinanza deve essere effettuato secondo le norme tecniche della direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 80/1101 dell'11 novembre 1980, riportata in allegato.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede a Perugia, funziona come centro di riferimento per l'esame sierologico e per l'esame istologico.

Art. 8.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco nei riguardi degli allevamenti infetti sono revocati quando:

1) tutti i bovini dell'allevamento sono morti o sono stati abbattuti o allontanati, oppure quando:

a) tutti i bovini con tumori leucotici o con referto sierologico positivo sono morti o sono stati abbattuti o allontanati;

b) i bovini rimasti nell'allevamento di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti con esito negativo a tre esami sierologici effettuati il primo dopo l'eliminazione degli animali di cui alla lettera *a*) e i successivi a intervalli di sei mesi;

c) durante il periodo di cui alla lettera *b*) non sono stati accertati casi di leucosi in alcun animale vivo o morto;

2) sono state eseguite le prescritte disinfezioni.

I provvedimenti disposti del sindaco nei riguardi degli allevamenti sospetti sono revocati quando:

1) *a*) tutti i bovini con tumori leucotici sono morti o sono stati abbattuti oppure allontanati;

b) i bovini di età superiore a sei mesi rimasti nell'allevamento sono stati sottoposti con esito negativo a due esami sierologici effettuati il primo dopo l'eliminazione degli animali di cui alla lettera *a*) e il secondo ad intervallo di tre mesi;

2) sono state eseguite le prescritte disinfezioni.

Art. 9.

Negli allevamenti bovini, esclusi quelli costituiti unicamente da capi adibiti alla produzione di carne, è vietato introdurre bovini non scortati dal certificato sanitario prescritto dalle vigenti disposizioni per la profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina, integrato da una dichiarazione comprovante che tali animali:

provengono da un allevamento non sottoposto ai provvedimenti di polizia veterinaria previsti dall'art. 6 della presente ordinanza;

se sono di età superiore a dodici mesi, sono stati sottoposti con esito negativo, da non più di trenta giorni, ad un esame sierologico per la leucosi bovina enzootica, effettuato secondo le norme tecniche allegate presso un istituto zooprofilattico sperimentale od altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità.

I bovini adibiti esclusivamente alla produzione di carne sono esentati dall'obbligo dell'esame sierologico di cui al precedente comma, a condizione che, nell'allevamento di destinazione, siano tenuti in ricoveri o in reparti isolati da quelli che ospitano i bovini da riproduzione. Tale condizione deve essere indicata, a cura del veterinario competente, nei certificati recanti le dichiarazioni di sanità relative alla tubercolosi e alla brucellosi bovina prescritte dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Le regioni e le province autonome possono concedere deroghe all'obbligo della dichiarazione prevista dal primo comma del precedente articolo, per i bovini che sono oggetto di scambi tra gli allevamenti situati nel proprio territorio.

I provvedimenti di deroga di cui sopra devono essere immediatamente portati a conoscenza del Ministero della sanità.

Art. 11.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge.

Art. 12.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 12 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *G*

PROVA DI IMMUNODIFFUSIONE PER LA RICERCA DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen.

2. La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario di Stato di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti:

a) Germania		Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere – Tübingen
b) Belgio		Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles
c) Francia		Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères
d) Granducato del Lussemburgo		
e) Italia		Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia
f) Paesi Bassi		Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam
g) Danimarca		Statens Veterinære Serumlaboratorium, København
h) Irlanda		Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Dublin
i) Regno Unito:	1. Gran Bretagna:	The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, England
	2. Irlanda del Nord:	The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast.

3. Gli antigeni standard di laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento CEE elencati al paragrafo 2 per essere esaminati in rapporto al siero CEE. Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso può essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B.

4. I reattivi da impiegare sono i seguenti:
   a) antigene: esso dovrà contenere le glicoproteine specifiche del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato rispetto al siero ufficiale CEE;
   b) siero in esame;
   c) siero di controllo riconosciuto positivo;
   d) gel di agar

      0,8 % di agar

      8,5 % di NaCl

      tampone Tris 0,05 M a pH 7,2;

      versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.

5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e 6 pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso;

   diametro del pozzetto centrale: 4 mm,

   diametro dei pozzetti periferici: 6 mm,

   distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard, i pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero riconosciuto come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.

7. Le quantità di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti:

   antigene: 32 microlitri,

   siero di controllo: 73 microlitri,

   sieri in esame: 73 microlitri.

8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20–27 °C), in atmosfera confinata ed umida.

9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore.

   a) Il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitine con l'antigene del virus della LBE e una linea completa di identità con il siero di riferimento;

   b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene della LBE e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento;

   c) la reazione è considerata non conclusiva:

      (i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di precipitine visibile, ovvero

      (ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva.

   Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.

B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

Soluzioni e materiali necessari:

1. 40 ml di agarosio all'1,6 % in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 % di NaCl;
2. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 % di NaCl;
3. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 di NaCl;
4. 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm;
5. un punzone del diametro di 4–6 mm;
6. antigene di riferimento;
7. antigene da standardizzare;
8. bagnomaria (56 °C).

Modo di operare:

Sciogliere l'agarosio (1,6 %) nel tampone Tris/HCl, riscaldando cautamente a 100 °C. Mettere in bagnomaria a 56 °C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56 °C anche le diluizioni di siero della leucosi bovina.

Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 °C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema:

Aggiunta di antigene:

I. Scatole Petri 1 e 3:

pozzetto A = antigene di riferimento non diluito,
pozzetto B = antigene di riferimento, diluito 1:2,
pozzetti C + E = antigene di riferimento,
pozetto D = antigene da controllare, non diluito.

II. Scatole Petri 2 e 4:

pozzetto A = antigene in esame, non diluito,
pozzetto B = antigene in esame, diluito 1:2,
pozzetto C = antigene in esame, diluito 1:4,
pozzetto D = antigene in esame, diluito 1:8.

Istruzioni complementari

1. Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10).

2. Se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito.

3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore.

4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8 %; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5 % e del 10 %.

5. Riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. **La diluizione di lavoro deve** corrispondere alla diluizione dell'antigene sotto prova **che ha lo stesso diametro dell'antigene di** riferimento».

(7167)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 19 novembre 1981. Edilizia agevolata. Determinazione dei limiti di mutuo, di reddito e dei tassi di interesse (art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge n. 629/79 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto in particolare l'art 2 della citata legge n. 457/1978 che, al punto 1) del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera, su proposta del CER, la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Vista la proposta del CER formulata con nota n. 188 del 3 giugno 1981;

Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso nella seduta del 22 luglio 1981;

Vista la nota del CER n. 7427/AG in data 23 ottobre 1981;

Delibera:

1. Il limite massimo di mutuo per gli alloggi di nuova costruzione, fissato dall'art. 13 della legge n. 25/1980, è elevato a L. 36.000.000 (trentaseimilioni).

2. Il limite massimo di mutuo per gli interventi di recupero non può superare il 75 % del limite massimo stabilito per le nuove costruzioni ed è elevato, quindi, a L. 27.000.000 (ventisettemilioni).

3. I limiti di reddito ed i relativi tassi d'interesse agevolati, definiti dall'art. 13 della legge n. 25/1980, sono stabiliti come segue:

	Limite di reddito	Tasso agevolato
	—	—
3.1. Alloggi realizzati da comuni, I.A.C.P., cooperative a proprietà indivisa	9.000.000	3,5
3.2. Alloggi realizzati da imprese di costruzione, cooperative a proprietà individuale, privati . . .	9.000.000	5
	11.000.000	8
	14.500.000	11

4. Il tasso agevolato di preammortamento di cui all'art. 18 della legge n. 457/1978 è elevato al 5 %.

5. Il CER, con successiva determinazione, definirà limiti e criteri per l'applicabilità dei nuovi parametri economici ai programmi avviati con i finanziamenti relativi al biennio 1978-79 ed il biennio 1980-81.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(7229)

Deliberazione 19 novembre 1981. Edilizia sovvenzionata. Criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni. Fissazione dei limiti di reddito (art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e art. 13 del decreto-legge 5 dicembre 1979, n. 622, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 457 del 5 agosto 1978 che all'art. 2, penultimo comma, stabilisce che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, determina, su proposta del CER, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il quale, nello stabilire la periodicità anche annuale della revisione dei limiti di reddito, equipara, a tali fini, i limiti di reddito per l'accesso alla edilizia agevolata a quelli previsti per l'edilizia sovvenzionata;

Vista la proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, con nota n. 5381 in data 4 luglio 1981;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 4 agosto 1981 per quanto attiene ai criteri generali per le assegnazioni degli alloggi ed alla determinazione dei limiti di reddito;

Viste le successive note n. 6731 in data 30 settembre 1981 e n. 7428/AG in data 23 ottobre 1981 del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 13 novembre 1981, per quanto attiene ai criteri per la determinazione dei canoni;

Delibera:

A) Sono approvati i criteri generali per le assegnazioni degli alloggi di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei relativi canoni di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

B) Il limite di reddito fissato dall'art. 13-*bis* della legge 15 febbraio 1980, n. 25, è elevato per tutto il territorio nazionale da lire 5,5 milioni a lire 7 milioni.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI E PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457.

1. I presenti criteri, emanati ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, rappresentano i princìpi direttivi cui le regioni debbono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni.

Fino all'emanazione della relativa normativa regionale, che dovrà entrare in vigore entro 6 mesi dalla approvazione dei presenti criteri, restano, in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I presenti criteri si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata, non attuati da enti pubblici;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e delle regioni.

Le regioni possono stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

I presenti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa dell'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

3. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Detto valore locativo medio è determinato secondo le indicazioni della regione in relazione ai parametri della citata legge n. 392, come segue:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale;

2) tipologia catastale corrispondente alla categoria economica;

3) classe demografica specifica;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al piano intermedio;

5) zona periferica;

6) vetustà corrispondente a venti anni;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalle delibere del CIPE in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 21 della legge n. 457/78 (il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse);

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, all'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza per il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale secondo norme da definirsi a cura della regione.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

La qualità di assegnatario è tuttavia riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione, di cui al precedente punto *f*), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente capoverso ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verrà applicato il canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Gli enti gestori, d'intesa con i comuni predispongono, secondo periodicità e modalità definite dalla regione, progetti che promuovano il passaggio degli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza a forme di proprietà agevolata o di locazione convenzionata.

Per gli assegnatari con un reddito superiore al limite massimo stabilito ai capoversi precedenti l'invio dell'avviso di decadenza dall'assegnazione può essere, in sede di prima applicazione, differito per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della normativa regionale, graduandolo in rapporto alla situazione abitativa e con priorità per i redditi più alti.

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

La regione disciplina le modalità procedurali di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che, quando le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti tale documentazione. Il Ministro delle finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinchè sia data priorità ai suddetti accertamenti. In pendenza di tali accertamenti, la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati o consegnati.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

4. Le assegnazioni che, a norma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle regioni. La regione può anche autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.

5. La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale predeterminata dalla regione stessa. L'ampiezza dell'ambito territoriale viene definita in relazione all'entità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dodici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di una commissione principale e di sottocommissioni.

Della commissione debbono in ogni caso far parte:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente;

b) una rappresentanza degli enti locali interessati all'assegnazione con la presenza delle minoranze;

c) rappresentanze delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti e di quelle dell'utenza, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

Nell'ambito del procedimento di formazione della graduatoria, deve essere prevista la possibilità di opposizione avverso la stessa da parte dei concorrenti rivolta alla commissione medesima.

6. Le graduatorie sono formate sulla base di punteggi, indicati con numeri interi, da attribuirsi in relazione a condizioni oggettive e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Ciascuna delle condizioni non potrà comportare un punteggio superiore ad un terzo della somma totale dei punteggi da attribuire.

In ogni caso dovrà esservi uno specifico punteggio per:

a) condizioni soggettive:

a-1) reddito del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457/78;

a-2) composizione del nucleo familiare;

a-3) anziani (si considera anziano il concorrente che abbia superato il sessantesimo anno di età, viva solo o in coppia ed eventualmente anche con minori a carico);

a-4) famiglie di recente o prossima formazione;

a-5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3);

a-6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi);

b) condizioni oggettive:

b-1) situazione alloggiativa accertata da parte dell'autorità (per esempio: precarietà, improprietà, antigienicità, affollamento, ecc.). La regione individua le singole condizioni e stabilisce il limite massimo di preesistenza delle stesse;

b-2) emissione di provvedimenti amministrativi o giudiziari di escomio (a tale caso può assimilarsi il collocamento in quiescenza di dipendenti pubblici o privati fruenti di alloggi di servizio).

La regione potrà stabilire ulteriori condizioni con relativa attribuzione di specifici punteggi. La somma dei punteggi da attribuire complessivamente a tutte le condizioni non deve superare i punti venti, di cui non oltre cinque per le eventuali condizioni aggiunte dalla regione. La regione, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione della graduatoria di assegnazione, dovrà seguire criteri di priorità in rapporto alle specifiche connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel territorio regionale, con particolare riferimento alla domanda dei gruppi sociali più deboli e alle condizioni abitative più precarie, specialmente quelle previste dalla precedente lettera *b*). Gli appartenenti alle categorie speciali elencate alla precedente lettera *a*), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, per determinazione della regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.

Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al paragrafo 8 della presente normativa.

7. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare — a pena di cancellazione dalla stessa — ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti, eccezion fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.

8) La regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 25 % degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (ad esempio: pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine, ecc.).

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva già sia assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui al precedente paragrafo 5 previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dai presenti criteri, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità.

E' abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.

9. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in vani convenzionati di quattordici metri quadrati e composizione numerica del nucleo familiare definito dalla regione, anche in modo differenziato per ambiti subregionali.

Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sopraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il comune, predispone — secondo periodicità e modalità definite dalla regione — programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota di quelli di nuova costruzione, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima. Il programma è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco del comune il quale decide entro sessanta giorni, sentita la commissione di cui al paragrafo 5.

L'atto dell'ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.

Il cambio è assentito o disposto dall'ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

10. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al punto 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

Il subentro è ammesso anche per i componenti non facenti parte del nucleo originario purchè autorizzati dall'ente gestore secondo la disciplina stabilita dalla regione.

Oltre all'ampliamento stabile del nucleo familiare, che non potrà comunque essere autorizzato qualora l'ingresso del nuovo componente comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, la regione dovrà regolamentare l'ospitalità temporanea con le relative modalità e motivazioni.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

11. Il canone di locazione degli alloggi indicati al paragrafo 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo i criteri stabiliti dalla regione.

La regione disciplina la determinazione dei canoni di locazione tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell'alloggio espresse dai parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del reddito del nucleo familiare dell'assegnatario secondo il seguente schema:

Reddito (1)	Canone
A) Non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori più una pensione sociale, per pensionati e minori privi di redditi propri.	Sociale ridotto, compreso tra il 15 ed il 25% dell'equo canone (comprensivo degli aggiornamenti per indicizzazione maturati al momento dell'entrata in vigore del provvedimento regionale).
B) Compreso tra zero ed il limite di reddito per l'assegnazione, maggiorato del 25%, da articolare in un massimo di 4 fascie correlate percentualmente al limite predetto.	Sociale, compreso tra il 33 ed il 90% dell'equo canone (comprensivo degli aggiornamenti per indicizzazione, come sopra) crescente con l'aumentare del limite di reddito di ciascuna fascia.
C) Compreso tra il limite superiore della fascia precedente ed il limite stabilito per la decadenza, come precisato al paragrafo 3.	Equo canone comprensivo degli aggiornamenti per indicizzazione, come sopra.

Ai fini della determinazione dei canoni di cui sopra, la regione include i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in zone territoriali omogenee stabilendo i relativi coefficienti di classe demografica.

---

(1) Per il punto *A*) trattasi di reddito effettivo, per i punti *B*) e *C*) di reddito convenzionale calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, numero 457.

Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

Fino alla data di produzione della documentazione anagrafica e fiscale, richiesta dall'ente gestore ovvero fino alla determinazione del reddito ai sensi del comma precedente, agli assegnatari si applica il canone attribuito alla fascia superiore o alla fascia intermedia fra quelle individuate ai sensi della lettera *B*) qualora alla data di entrata in vigore del provvedimneto regionale siano soggetti, rispettivamente, al canone minimo di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ovvero al canone minimo ridotto ai sensi dell'ottavo e nono comma dello stesso articolo; agli assegnatari di cui agli ultimi due commi del medesimo art. 22 si applica il canone di cui alla lettera *C*).

Ove le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza non dispongano l'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali con scadenza uguale o inferiore al biennio, gli enti gestori provvederanno ad aggiornare la documentazione anagrafica e fiscale ed eventualmente a modificare la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito ogni due anni, con decorrenza della entrata in vigore del provvedimento regionale attuativo dei presenti criteri.

La regione, nell'individuare fasce di reddito e percentuali di riduzione dell'equo canone, dovrà fare in modo che il gettito annuo complessivo dei canoni nell'ambito regionale non sia inferiore all'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali in vigore, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, alla data di approvazione del provvedimento regionale, aumentati del 50%, da destinare, dedotte le quote di competenza degli enti gestori, alle finalità indicate nel penultimo comma dell'articolo medesimo.

Gli aggiornamenti dei canoni conseguenti alle variazioni dello indice ISTAT di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono applicati annualmente dall'ente gestore con decorrenza dal mese di agosto e nella misura stabilita dal C.E.R.

Su richiesta dell'assegnatario, che abbia subito per l'anno precedente una diminuzione del reddito complessivo familiare tale da farlo ricadere in una fascia inferiore, l'ente gestore dispone la corrispondente riduzione del canone.

La disciplina regionale in materia di canone di locazione avrà decorrenza dal secondo mese successivo a quello della sua entrata in vigore che dovrà avvenire entro il termine indicato al precedente paragrafo 1. L'applicazione del canone sociale risultante dalla predetta disciplina potrà essere graduata nei due anni successivi alla scadenza di tale termine a prescindere dalla data effettiva di entrata in vigore della disciplina regionale.

Scaduto il termine di cui al paragrafo 1 e fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, le somme contabilizzate nella gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non potranno essere utilizzate per la destinazione di cui al terzo comma, lettera *d*) del medesimo articolo.

12. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni (c.d. servizi a rimborso) in conformità con il regolamento-tipo definito dalla regione.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione dovrà contenere norme che rendano obbligatoria la autogestione suddetta.

Per gli alloggi già assegnati dovranno essere previste forme graduali di realizzazione dell'autogestione.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori anche le quote di spese generali relative all'erogazione dei predetti servizi.

E' in facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30% con esclusione di qualsiasi altra riduzione. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

E' fatto divieto agli enti gestori di continuare — o di assumere — l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà; dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà e in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e di manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore; gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto in luogo dell'ente gestore per le deliberazioni relative alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.

13. L'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo è organizzata su tre livelli:

a) nazionale, a cura del C.E.R.;

b) regionale, a cura delle singole regioni;

c) subregionale, a cura degli I.A.C.P.

Essa comprende dati ed elementi soggettivi ed oggettivi riguardanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quelli comunque costruiti o recuperati con il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici (cooperative edilizie, programmi di edilizia agevolata e convenzionata, prestiti individuali, ecc.) nonché quelli comunque appartenenti ad enti pubblici ed i rispettivi utenti.

Gli obiettivi essenziali cui i dati e gli elementi debbono essere finalizzati sono i seguenti:

1) verifica della permanenza dei requisiti degli assegnatari in locazione;

2) applicazione dei canoni di locazione;

3) accertamento dello stato d'uso e di conservazione del patrimonio;

4) accertamento dell'esistenza delle condizioni ostative allo accesso ai benefici ed alle agevolazioni comunque previste per la edilizia abitativa.

L'anagrafe è costantemente aggiornata in relazione alle nuove assegnazioni ed è oggetto di revisioni biennali.

Il C.E.R. emana opportune istruzioni per assicurare omogeneità di informazione e di programmi nonché identità di linguaggio.

14. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal comune nei seguenti casi:

1) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

2) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

Il comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione di colui il quale:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come precisato al paragrafo 3.

L'ente gestore procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

La regione disciplina le ulteriori forme di autotutela da parte dei comuni e degli enti gestori, ivi compresa la comminazione di sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti dei cedenti e degli occupanti gli alloggi al di fuori dei casi previsti dalla legge, e in genere nei confronti degli assegnatari che si rendano responsabili di violazioni della legge, del contratto di locazione, di provvedimenti dell'ente gestore.

Tutti gli atti di cui al presente paragrafo e gli altri cui le leggi regionali espressamente attribuiranno tale efficacia costituiscono titolo esecutivo.

Rimangono esclusi dalla disciplina regionale le norme contenute nella vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica attinenti alla giurisdizione per le quali esiste la riserva di legge ai sensi dell'art. 108 della Costituzione.

Non possono pertanto essere sostituite o modificate con disciplina regionale, tra l'altro, le norme di cui all'art. 8, ultimo comma, all'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e l'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(7230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ACE, con sede in Fognano (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società CEME - Compagnia equipaggiamenti meccanici ed elettronici di Latina-Frosinone-Avezzano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere S. Anna, con sede in Milano e stabilimento in Sesto Calende (Varese), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere S. Anna, con sede in Milano e stabilimento in Sesto Calende (Varese), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio Italiano Brower Boveri, con sede e stabilimento in Vittuone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1980 al 14 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio Italiano Brower Boveri, con sede e stabilimento in Vittuone (Milano), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio fossanese di Fossano (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio fossanese di Fossano (Cuneo), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio fossanese di Fossano (Cuneo), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa ing. Aldo e arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Paolo Sisac di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerolinee Itavia con sede in Catanzaro, unità di Roma, Catania, Palermo, Cagliari, Cosenza, Catanzaro, Crotone, S. Eufemia, Lametia, Ancona, Pescara, Bologna, Pisa, Treviso, Milano e Bergamo, compreso il personale navigante, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanificio Baldassini Dino S.p.a., con sede e stabilimento in Prato (Pistoia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarp (Italia), con sede in Trecate (Novara) e stabilimenti in Trecate e Granozzo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial di Bari, è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chianti Melini di Pontassieve (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 1° luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chianti Melini di Pontassieve (Firenze), è prolungata al 1° ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chianti Melini di Pontassieve (Firenze), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «A.G.E.S.» Azienda generale elettronica servomeccanismi, con sede e stabilimento in Borgoticino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 24 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosetex, con sede in Calenzano e stabilimenti in Pietrasanta (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, con sede in Osimo (Ancona), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sabaudia, con sede in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sabaudia con sede in Latina, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sermoneta, con sede in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sermoneta, con sede in Latina, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Farm. - Meridionale farmaci, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.S. con sede in Torino e stabilimento in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede di Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco, Genova e Anzio (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede di Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco, Genova e Anzio (Roma), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede di Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco, Genova e Anzio (Roma), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Augusta, stabilimento di Augusta (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaraile per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(7140)

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente ed il vice presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, i musicisti, gli scrittori ed autori drammatici.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, spetta al presidente ed al vice presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici un compenso annuo lordo e la medaglia di presenza nella misura e con le modalità fissate dal decreto ministeriale 31 ottobre 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 27 novembre 1979).

N.B. Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 8232 della *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981.

(7087)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, sul reclutamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902, « composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni corpi militari della Marina »;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174, « Denominazione dei gradi degli ufficiali della Marina militare »;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina miltare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, « modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

La prova scritta avrà inizio a Napoli, presso l'infermeria Autonoma militare marittima - Salita Piedigrotta, 140 - Mergellina - Napoli, il 17 febbraio 1982.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 5;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) altezza e perimetro toracico: non devono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio e a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta. E' tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie e, se vi è astigmatismo, esso dovrà essere di grado tale che la miopia e l'ipermetropia non siano superiori rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le tavole pseudocromatiche, deve essere normale;

c) funzione auditiva: deve essere normale. La percezione della voce afona deve avvenire a un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia o disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratterologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, nè domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato « A », devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente su ambedue i documenti il visto del capo ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (MD);

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore farmacista;

un capitano di corvetta (MD);

un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto del regolamento annesso alla presente notificazione (allegato *B*).

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine di 20 giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare od estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14, della legge 4 gennaio 1978, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

h) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

i) statino dei punti riportati nei singoli esami, sia universitari, sia di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati alla lettera a), b), ed e) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere a), b) ed e), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni 6 a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti e seguirà un corso di integrazione tecnico-professionale e di istruzione militare e marinaresca, presso l'Accademia navale di Livorno.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera e).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1981
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 96

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di .) il . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . residente a (1) . . . . (prov. di . . . .) via chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di Vascello (FM) in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) che il mio stato di famiglia è il seguente: (celibe - ammogliato - vedovo - separato - divorziato - numero figli viventi);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

d) di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (3);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso l'università degli studi di . . . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .;

f) di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università degli studi di . . . .

g) di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .;

h) con riferimento ai limiti di età, dichiaro di aver titolo ai benefici previsti dalla legge . . (5) per i quali allego la conseguente documentazione.

Mi impegno di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio.

Allego una fotografia debitamente firmata in regola con il bollo ed autenticata (6).

luogo - data

Firma . . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (7)
. . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia di origine o acquisita del concorrente non corrisponda alla residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanata, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva, ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica.

(5) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(6) Vedasi art. 6, quinto comma, del bando.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO *B*

ESTRATTO DI REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI FARMACISTI DELLA MARINA MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO (APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consteranno di quattro prove: una scritta, due pratiche e una orale, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimica farmaceutica e tossicologia;

b) prima prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo scopo di costatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando: egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

c) seconda prova pratica (durata massima di 1 ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione per errore di compilazione importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte;

d) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti.

I temi per ciascuna prova saranno, volta per volta, compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta; il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella per il merito, che è palese; il merito sarà espresso con punti che vanno da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(*Omissis*).

(6795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981 alla pag. 7816, numero redazionale 6763, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Venezia, dove è scritto: « Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di *Perugia*, ... », deve intendersi: « Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di *Venezia*, ... ».

(7231)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981 alla pag. 7815, numero redazionale 6762, relativo al concorso pubblico a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Torino, dove è scritto: « Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di *Perugia*, ... », deve intendersi: « Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di *Torino*, ... ».

(7232)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta di selezione del concorso pubblico per complessivi duecento posti di « assistente » (ruolo amministrativo).

La prova scritta di selezione del concorso pubblico per complessivi duecento posti di « assistente » (ruolo amministrativo), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 147-*bis* del 30 maggio 1981, avrà luogo in Roma, domenica 10 genanio 1982, con inizio alle ore 9, presso i seguenti istituti scolastici:

scuola media EUR, viale Civiltà del Lavoro, 4, per i candidati da ABATE a BACCETTI;

istituto tecnico per geometri « L.B. Alberti », viale Civiltà del Lavoro, 4, per i candidati da BACCHETTA a BIGOLIN;

liceo classico « F. Vivona », via della Fisica, 14, per i candidati da BILANZUOLI a CACCIARELLA;

scuola media « E. De Nicola », via Carlo Odescalchi, 75, per i candidati da CACCIATORI a CARNESECCHI;

scuola media « A. Locatelli », via Carlo Odescalchi, 98, per i candidati da CARNEVALE a CAVALLARI R.;

scuola media Grottaperfetta, via di Grottaperfetta, 302, per i candidati da CAVALLARI S. a CIOCARI G.;

scuola media « A. Einstein », via S. Gherardi, 85, per i candidati da CIOCARI S. a CORRETINI;

scuola media « L. Fantappiè », via G. Bagnera, 64, per i candidati da CORRIAS a D'AMICO Annamaria;

scuola media « A. Severo », via A. Severo, 208, per i candidati da D'AMICO Antonio a DE MICCO;

scuola media « A. Vivaldi », via A. Severo, 210, per i candidati da DE MICHELE a DI GIOIA M.;

scuola media « E. De Amicis », via Valco S. Paolo, 19, per i candidati da DI GIOIA S. a EFAICCHIO;

scuola media « A. Manzoni », via di Villa Pamphili, 7, per i candidati da EGIDDI a FIORINI C.;

istituto tecnico per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana, 111, per i candidati da FIORINI E. a GERVASONI;

liceo scientifico « G.B. Morgagni », via Fonteiana, 119, per i candidati da GETILE a LAMBERTUCCI;

scuola media « A. Pacinotti », via G. Camozzi, 8, per i candidati da LAMBROCCO a LO STOCCO;

istituto magistrale « Caetani », viale Mazzini, 36, per i candidati da LO SURDO a MARI M.;

scuola media « Col di Lana », via Col di Lana, 5, per i candidati da MARI P. a MENDENI;

scuola media « Cola Di Rienzo », via Caposile, 1, per i candidati da MENDICINO a MOLINARI;

istituto professionale commerciale « F. Ferrara », via Caposile, 1, per i candidati da MOLINARO a ODDO;

liceo classico « G. Cesare », corso Trieste, 48, per i candidati da ODIERNO a PISOTTA;

scuola media « F. Petrarca », via Camilla, 75, per i candidati da PISTANI a RAPI;

istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via Annibaldi, 2, per i candidati da RAPISARDA a SANGERMANO;

liceo classico « T. Mamiani », viale delle Milizie, 30, per i candidati da SANGIORGIO a SILVESTRO;

liceo classico « Augusto », via Gela, 14, per i candidati da SILVI a TRULLI;

istituto tecnico commerciale « Michelangelo », via Cavour, 258, per i candidati da TRUNCELLITO a ZWOLINSKA.

Il presente diario potrà essere consultato presso le sedi regionali, provinciali e zonali dell'I.N.P.S.

(7246)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1981, n. 73.

Programmi pluriennali di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 24 *ottobre* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Strumenti programmatori

La programmazione della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio si svolge, per i comuni considerati all'art. 3, primo e quarto comma, della presente legge, in forma coordinata attraverso le disposizioni previste ai successivi capi II e III.

Capo II

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 2.

Finalità del programma pluriennale di attuazione

In coerenza con gli obiettivi della programmazione economica o pianificazione territoriale regionale ed in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, il programma pluriennale di attuazione, di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, disciplina:

a) lo sviluppo temporale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

b) la concreta realizzazione, in diretta correlazione con le capacità di spesa del comune, dei relativi interventi di urbanizzazione.

Art. 3.

Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente, saranno indicati i comuni obbligati, in relazione alla dinamica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie in atto, alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

Nella determinazione di detta dinamica si dovranno valutare in particolare l'andamento demografico, l'incremento dei vani, la localizzazione in zone di particolare pregio nonché lo sviluppo economico, turistico ed urbanistico.

Sono comunque obbligati alla formazione del programma pluriennale i comuni con popolazione residente superiore a 20 mila unità.

A tutti gli altri comuni della Regione è data la facoltà di addivenire alla formulazione di programmi di pluriennali di attuazione.

L'opzione relativa va assunta con formale deliberazione del consiglio comunale.

Art. 4.

Termini per la formazione del piano pluriennale di attuazione

I comuni obbligati, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione sono tenuti — avuto riguardo ai progetti organici di sviluppo individuati dal Piano regionale di sviluppo — entro un anno dalla emissione del decreto di cui all'art. 8 della presente legge ad approvazione un primo programma pluriennale di attuazione.

La mancata approvazione, nei termini previsti al presente articolo, dei programmi pluriennali di attuazione, comporta automaticamente l'esclusione dei finanziamenti regionali previsti agli articoli 6 e 7 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

I comuni che, obbligatoriamente o meno, addivengano alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione, devono, altresì, procedere in via preventiva all'adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del Piano urbanistico regionale.

Art. 5.

Edificabilità fuori dal programma pluriennale di attuazione

Nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione ed in quelli che abbiano optato per tale formazione nei modi previsti al precedente art. 3, quarto comma, a decorrere dalla data di approvazione del programma pluriennale di attuazione, le concessioni ad edificare per gli interventi indicati all'art. 2, ivi compresi quelli consistenti nell'esecuzione di opere di urbanizzazione attinenti i piani di lottizzazione, possono essere rilasciate unicamente per le aree incluse nel suddetto programma.

La concessione ad edificare per interventi del tipo sopramenzionato può essere, altresì, rilasciata al di fuori delle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione quando assumono le caratteristiche indicate all'art. 9, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonché quando consistono nel restauro, ristrutturazione edilizia nonché ampliamento, in misura non superiore al 20%, degli edifici destinati ad attività produttiva.

Rimane in ogni caso salva la possibilità del rilascio della concessione ad edificare anche al di fuori dell'ambito del programma pluriennale di attuazione per impianti, attrezzature, opere pubbliche o comunque di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti diversi dal comune, sia per opere pubbliche comunali non direttamente connesse con il contenuto del programma pluriennale di attuazione, come indicato dall'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

Durata temporale e contenuti del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione deve riferirsi ad un arco temporale di tre anni.

Esso deve contenere:

a) la determinazione del presumibile fabbisogno complessivo di edilizia, riferito all'intero territorio per il periodo considerato, avuto anche riguardo a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con la quantificazione di quella parte di esso che si intende soddisfare attraverso la realizzazione del programma pluriennale di attuazione; l'individuazione del fabbisogno deve essere riferita alle singole zone omogenee;

b) la delimitazione planimetrica degli ambiti e delle zone, in ordine ai quali si prevede un coordinato sviluppo urbanistico degli interventi considerati dal programma avuto riguardo, altresì, a quanto disposto dal primo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457; per le zone omogenee *A* e *B* è possibile limitarsi ad individuare una soglia massima di edificabilità;

c) l'indicazione delle opere di urbanizzazione e degli impianti da realizzarsi da parte del comune;

d) l'indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte dei soggetti privati ovvero da parte di enti pubblici;

e) il piano finanziario nel quale siano riportati gli importi delle opere ed impianti individuati alla precedente lettera *c*), nonché indicati i mezzi finanziari per provvedere alla relativa spesa;

f) l'indicazione delle priorità temporali per l'ordinato sviluppo degli interventi ricompresi nel programma e la fissazione dei termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione attinenti i piani di lottizzazione, altresì, inclusi nello stesso;

g) la delimitazione delle zone già dotate di opere di urbanizzazione.

Nella delimitazione planimetrica, di cui al precedente comma lettera *b*) — relativamente ai programmi pluriennali di attuazione successivi al primo — possono essere ricompresi per una

volta sola gli ambiti e le zone, nei quali non sono stati realizzati nei tempi previsti gli interventi privati di trasformazione edilizia ed urbanistica, contemplati dal precedente programma pluriennale di attuazione, assoggettabili alla procedura di acquisizione coattiva prevista all'art. 11 della presente legge.

Art. 7.

Elementi del programma pluriennale di attuazione

I programmi pluriennali di attuazione sono costituiti da:

a) una relazione generale illustrante i criteri seguiti per le scelte operate con il programma pluriennale di attuazione con particolare riguardo ai punti *a*), *e*) ed *f*) del precedente articolo;

b) elaborati grafici in scala non inferiore ad 1 : 5000 con l'indicazione dei contenuti di cui ai punti *b*), *c*), *d*) e *g*) del precedente art. 6.

Art. 8.

Criteri metodologici per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione e la scelta delle aree

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale determinerà le direttive nonché i criteri metodologici per la formazione ed il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione.

Tali direttive verranno approvate con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 9.

Finanziamento e modificazione del programma pluriennale di attuazione

Con la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del programma pluriennale si provvederà ad assumere l'impegno di spesa per il bilancio di previsione dell'esercizio in corso e per quelli compresi nell'arco temporale del programma.

A tale fine le risorse finanziarie da considerare con riguardo al precedente art. 6, secondo comma, lettera *e*), sono costituite:

dalle somme già introitate nel conto corrente vincolato prescritto dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

da assegnazioni di fondi al comune, in attuazione dell'art. 54 dello statuto speciale di autonomia;

da interventi contributivi statali o regionali già formalmente autorizzati, o, comunque, promessi;

dai contributi per le concessioni edilizie da rilasciarsi nel corso dell'efficacia del programma;

dal ricorso al credito agevolato nei limiti ammessi dalle vigenti leggi;

da altri eventuali cespiti disponibili.

Il comune è autorizzato a provvedere all'eventuale aggiornamento annuale del piano finanziario del programma e delle relative previsioni del programma pluriennale di attuazione.

Art. 10.

Approvazione del programma pluriennale di attuazione

Anteriormente all'approvazione del programma pluriennale di attuazione, chiunque vi abbia interesse può segnalare al comune l'opportunità dell'inclusione nel programma di aree comprese in zone suscettibili di edificazione o di edifici suscettibili di trasformazione in base allo strumento urbanistico vigente e può comunicare la propria disponibilità all'edificazione.

La segnalazione non è in alcun modo vincolante per il comune.

Il sindaco stabilisce un termine oltre il quale non possono più essere ricevute le comunicazioni di cui ai commi precedenti; di tale termine è dato pubblico avviso alla cittadinanza.

Le amministrazioni dello Stato, la Regione e gli enti pubblici possono notificare al comune i loro programmi relativi ad esecuzioni di opere e possono essere sollecitati dal sindaco a provvedervi.

Il programma pluriennale di attuazione è approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e con un pubblico avviso alla cittadinanza.

Chiunque può prendere visione del programma approvato e presentare osservazioni entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suindicato.

In conseguenza delle osservazioni presentate possono essere apportate modifiche al programma il quale non è soggetto a ripubblicazione.

Copia conforme del programma viene trasmessa alla direzione regionale dei lavori pubblici entro dieci giorni dal pronunciamento definitivo del consiglio comunale. La deliberazione di approvazione del programma è soggetta al controllo di merito di cui all'art. 22 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Art. 11.

Utilizzazione delle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione

Qualora gli aventi titolo ad edificare negli ambiti e nelle zone inclusi nel programma pluriennale di attuazione non abbiano presentato nei termini stabiliti istanza di concessione, ovvero non abbiano richiesto l'autorizzazione a lottizzare, ovvero non abbiano presentato, se necessario, la proposta di piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quando comunque non abbiano dato inizio ai previsti lavori, il comune diffida gli stessi a svolgere gli adempimenti di loro spettanza e ad iniziare i lavori entro il termine non inferiore ad un anno.

Perdurando una situazione di inadempienza oltre tale periodo, il comune può procedere all'esproprio degli immobili relativi nelle forme e nei modi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Gli immobili espropriati ai sensi del precedente comma sono utilizzati dal comune in preferenza per esigenze di edilizia economica e popolare. Qualora ciò non risulti opportuno o possibile, gli stessi potranno altresì essere ceduti in proprietà, o in diritto di superficie a cooperative e in loro mancanza a imprese e privati sulla base del costo dell'esproprio, previo esperimento di gara nella forma della licitazione privata.

La cessione di cui al comma precedente è condizionata all'effettivo realizzarsi della trasformazione edilizia considerata dal programma pluriennale di attuazione entro i termini fissati a tal fine dal comune; tale condizione ha natura essenziale ed effetto risolutivo del contratto di cessione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Non si fa luogo all'espropriazione quando non siano state realizzate da parte del comune le opere di urbanizzazione previste nel programma, limitatamente a quegli immobili la cui trasformazione edilizia o urbanistica risulti direttamente connessa con le opere di urbanizzazione non attuate.

Le relative aree sono inserite nel successivo programma pluriennale.

Art. 12.

Coordinamento con i piani di lottizzazione già autorizzati

Al fine della formulazione dei programmi pluriennali di cui al precedente art. 6 ed in particolare ai fini della quantificazione del fabbisogno di edilizia abitativa da soddisfare, il sindaco è tenuto ad invitare i soggetti lottizzanti interessati all'esecuzione dei piani di lottizzazione, già autorizzati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, a comunicare entro un termine di sessanta giorni la progressione temporale e quantitativa degli stessi, in relazione sia alle opere di urbanizzazione che degli insediamenti abitativi previsti.

Il contenuto della dichiarazione di cui al comma precedente risulta impegnativo per i soggetti lottizzanti ed i loro aventi causa.

Il silenzio degli interessati all'invito di cui al primo comma dovrà intendersi come manifestazione di volontà dei soggetti lottizzanti di non procedere alla realizzazione di alcun intervento nel periodo considerato dal programma.

Art. 13.

Edificabilità prima dell'entrata in vigore del programma pluriennale di attuazione

Nei comuni obbligati alla formazione del programma, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 3 e fino all'approvazione del programma medesimo, la concessione ad edificare può essere data unicamente su aree già dotate di opere di urbanizzazione, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione relative a piani di lottizzazione già autorizzati in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

La medesima limitazione si pone nei confronti dei comuni di cui al quarto comma dello stesso art. 3, a partire dalla data della deliberazione di opzione.

Capo III

PROGRAMMAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 14.

Strumenti attuativi

Al fine di garantire una compiuta e razionale attuazione programmatica dello sviluppo urbanistico, i comuni che, obbligatoriamente o meno, addivengano alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono tenuti parimenti ad approvare il piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, qualora non ne siano già dotati.

Il piano per l'edilizia economica e popolare sarà attuato tramite gli appositi programmi pluriennali di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, da approvarsi contestualmente al programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 2 della presente legge e per una medesima estensione temporale.

Il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare deve essere idoneo a soddisfare — in correlazione alle previsioni del programma pluriennale di cui all'art. 6, secondo comma, lettera *a*), della presente legge — una percentuale non inferiore al 40% e non superiore al 70% del presumibile fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per il periodo considerato.

Al rispetto di detti limiti non sono tenuti i comuni non obbligati a dotarsi del piano per l'edilizia economica e popolare in base alla vigente normativa statale.

I comuni considerati all'art. 3 della presente legge, contestualmente all'approvazione del programma pluriennale di attuazione, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni ai programmi pluriennali di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare già approvati, al fine di conformarli alle previsioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO II

Capo I

POTERI SOSTITUTIVI

Art 15.

Mancato rilascio della concessione

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, senza che il sindaco abbia notificato le proprie determinazioni sulla richiesta di concessione, l'interessato può presentare alla Regione istanza di intervento sostitutivo.

Tale istanza va presentata all'assessore regionale dei lavori pubblici tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il perentorio termine di quaranta giorni dalla data della scadenza di cui al precedente comma.

Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione; l'assessore regionale ai lavori pubblici, non appena gli sia pervenuta la suddetta richiesta, invita e diffida il sindaco a pronunciarsi entro il termine di quindici giorni.

In caso di silenzio e di persistente inattività dell'autorità comunale, l'assessore regionale provvede con proprio decreto immediatamente esecutivo, alla nomina, tra gli impiegati regionali, di un commissario, con il compito di pronunciarsi, sentita la commissione edilizia, sulla richiesta di concessione entro sessanta giorni alla data della nomina.

Dell'avvenuta nomina del commissario è data immediata notizia al richiedente ed al sindaco; dalla data di quest'ultima comunicazione, è definitivamente preclusa al sindaco la possibilità di pronunciarsi in merito alla richiesta di concessione.

Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri del sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici comunali.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore a partire dal 1° luglio 1982.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 ottobre 1981

COMELLI

(7193)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 76.

Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1973, n. 11, 21 gennaio 1976, n. 7 e 20 maggio 1980, n. 47.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 26 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, così come aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7 e modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 47, è sostituito dal seguente:

« I gruppi consiliari si avvalgono di assistenti in numero di due per ogni gruppo, quale che sia la sua consistenza numerica e di due ulteriori unità per i gruppi che hanno più di sei consiglieri regionali ».

Nel caso di utilizzazione di dipendenti regionali, la scelta è effettuata nei limiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge o nelle qualifiche immediatamente inferiori.

Art. 2.

Il contributo fisso per il funzionamento dei gruppi consiliari previsto dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 47, è altresì integrato da una quota pari al trattamento economico iniziale lordo mensile di un dipendente regionale di quinto livello qualora non si realizza l'utilizzazione di tutte le unità previste dall'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Gli oneri per l'attuazione della presente legge graveranno sugli stanziamenti dei capitoli 30 e 50 dei bilanci regionali degli anni 1981 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 novembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 *ottobre* 1981 (*atto n.* 405) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *novembre* 1981.

Allegato

TABELLA

Gruppi consiliari	Qualifiche del personale			
	VII	VI	V	IV
— con meno di n. 6 consiglieri	1	—	1	—
— con più di n. 6 consiglieri	1	1	1	1

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 77.

Ultima variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 26 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle *A*), *B*) e *C*) allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo a favore del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES) di cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 58, è elevato, per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 20.520.000, con destinazione al completamento dell'indagine particolare per la predisposizione dell'annuario merceologico dell'artigianato umbro (cap. 740).

Art. 3.

Per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 — recante norme per lo sviluppo programmato dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse — è autorizzata per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 con iscrizione sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1045.

Art. 4.

Il fondo regionale di solidarietà a favore di lavoratori emigrati e delle loro famiglie (cap. 2860) di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, è ulteriormente elevato, per l'anno 1981, di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 5.

Per l'attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47, è autorizzata la maggiore spesa di L. 150.000.000 in termini di competenza per l'anno 1981 con iscrizione al cap. 2960.

Art. 6.

Per le finalità di cui alla legge regionale 20 giugno 1979, numero 29 — recante contributi a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti — è autorizzata per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di lire 25 milioni sia in termini di competenza che di cassa a carico del cap. 3780.

Art. 7.

Per l'espletamento delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza, delegate alla provincia di Perugia con legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, è autorizzata, limitatamente all'anno 1981, l'ulteriore spesa di L. 200.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, a carico del cap. 5012.

Art. 8.

E' autorizzata per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di L. 25.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20, concernente i provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo (cap. 5560).

Art. 9.

Per le finalità di cui alla legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, recante provvidenze per il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, è autorizzata per l'anno 1981 sia in termini di competenza che di cassa, l'ulteriore spesa di L. 150.000.000 a carico del cap. 5580 e di L. 100.000.000 a carico del cap. 5600.

Art. 10.

A norma di quanto disposto dall'art. 54, terzo e quarto comma, della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzato a carico del cap. 6060, sia in termini di competenza che di cassa, l'ulteriore stanziamento di L. 21.299.600 per il finanziamento di debiti riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio 1980 e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo 1981 (tabella *D*).

Art. 11.

Il fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, è ridotto dell'importo di L. 150.000.000 in termini di competenza e di L. 50.000.000 in termini di cassa per il finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui al precedente art. 3, pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell'elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d'ord. 3.

Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è ridotto dell'importo di L. 120.000.000 in termini di competenza e di cassa per il parziale finanziamento delle maggiori spese autorizzate a carico dei capitoli 1045, 5300, 5580, 8900 e 3770. Pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell'elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d'ord. 7.

Art. 12.

Per le finalità della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 10.800.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 6710 « Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione di asili nido e di scuole materne ».

Art. 13.

Per le finalità della legge regionale 25 febbraio 1976, n. 9, è autorizzata per l'anno 1981, la spesa di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa, a carico del cap. 6730 « Contributo per la costruzione e gestione degli asili nido comunali ».

Art. 14.

Il contributo a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) per l'anno 1981, previsto dalla legge regionale 24 aprile 1975, n. 24 è aumentato di lire 1 miliardo e 500 milioni sia in termini di competenza che di cassa, con specifica destinazione al fondo per il rilascio di garanzie fidejussorie da parte dell'Ente suddetto (cap. 7820).

Art. 15.

Per gli interventi di elettrificazione rurale previsti dalla legge regionale 6 marzo 1975, n. 10, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, a carico del cap. 7940.

Art. 16.

Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, lettera *A*) della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38 e all'art. 1, primo comma, lettera *A*) della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 70.000.000 sia in termini di competenza che di cassa con iscrizione al cap. 7990 « Contributo in conto capitale per l'assistenza tecnica e l'attività dimostrativa a favore di associazioni ed enti operanti in agricoltura ».

Art. 17.

Per il completamento di opere già in competenza statale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 201.725.000, in termini di competenza e di cassa, con specifica destinazione ai lavori di completamento della chiesa di S. Lorenzo in comune di Attigliano (cap. 8510).

Art. 18.

Limitatamente all'anno 1981 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 230.000.000 in termini di competenza e di cassa per la erogazione dei seguenti contributi in conto capitale a norma dell'art. 3, primo comma, lettera *A*) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, recante provvedimenti per agevolare la esecu-

zione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali (cap. 8900):

opera pia S. Sebastiano di Panicale: per ristrutturazione del complesso edilizio istituto S. Sebastiano . . . . L. 200.000.000

comune di Attigliano: per sistemazione acquedotto civico . . . . . » 10.000.000

comune di Penna in Teverina: per costruzione di un pozzo idrico . . . . » 10.000.000

comune di M.S.M. Tiberina per riparazione tetto scuola media . . . . . » 10.000.000

Art. 19.

Alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa date con la presente legge si provvede con le variazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 20.

Alla tabella n. 4 (1), concernente il programma delle opere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, primo comma, lettera *A*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

A) E' eliminato il contributo di L. 50.000.000 assegnato al comune di Guardea per indagini idrogeologiche e interventi immediati su frana;

B) Sono aggiunti:

comune di Alviano per completamento locali per uffici comunali . . . . L. 20.000.000

comune di Gualdo Cattaneo, per lavori di sistemazione dei cimiteri alle frazioni di S. Terenziano e Pozzo . . . . » 30.000.000

(1) La tabella n. 4 cui si riferiscono le modifiche deve intendersi quella allegata alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 49.

Art. 21.

La tabella *P*) allegata al bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1981 già modificata con l'art. 27 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 49, è sostituita come indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 22.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 67, è così sostituito:

« Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico:

a) al finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei terreni collinari e montani previsti dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, per L. 6.000.000.000 (capitoli 8350 e 8400 della spesa);

b) al parziale finanziamento dei contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli enti locali di cui all'art. 3, lettera *A*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, per L. 1.800.000.000 ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 novembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 ottobre 1981 (atto n. 407) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 novembre 1981.

(*Omissis*).

(7146)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813480)